

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA AD USO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28/06/2023



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA, AD USO PUBBLICO.

Linee di indirizzo per la localizzazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico, localizzate su suolo pubblico

INDICE GENERALE

Premessa

- **ART.1** Principi di localizzazione territoriale e valutazioni tecniche
- ART.2 Iter autorizzativo
- ART.3 Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica
- ART.4 Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica
- ART.5 Ulteriori condizioni

ALLEGATO A Planimetrie di inquadramento territoriale del sistema di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica

PREMESSA

Le presenti linee di indirizzo si applicano in tutti i casi di installazione ad uso pubblico di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, site su suolo pubblico o aperto al pubblico, rivolto ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica.

Per punto di ricarica si intende un'interfaccia caratterizzata da più prese e/o connettori in grado di ricaricare un veicolo alla volta e pertanto associato a uno stallo dedicato alla sosta dei veicoli alimentati a energia elettrica in ricarica.

Per infrastruttura di ricarica o colonnina si intende un manufatto di norma caratterizzato dalla presenza di due punti di ricarica.

ART.1 PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E VALUTAZIONI TECNICHE

- 1. Le installazioni di infrastrutture di ricarica nel Comune di Argenta dovranno essere eseguite nel rispetto dei seguenti principi:
- gli operatori dovranno impegnarsi a installare infrastrutture di ricarica prioritariamente su una o più delle aree qui di seguito indicate e individuate nell' ALLEGATO A:

ID	Frazione	Ubicazione	EVC MINIME DA INSTALLARE	EVC MASSIME DA INSTALLARE
1	San Nicolò	Piazza dell'Abbazia	1	2
2	Ospital Monacale	Piazza Baldissera	1	2
3	Consandolo	Parcheggio Parco Eleonora (Pala Salvatori)	1	2
4	Argenta	Parcheggio Piazza Marconi	1	2
5	Argenta	Parcheggio Prix	1	2
6	Argenta	Parcheggio Don Minzoni	1	2
7	Argenta	Parcheggio ospedale	1	2
8	Argenta	Parcheggio zona artigianale (Palageskino)	1	2
9	Argenta	Parcheggio Via De Chirico	1	2
10	San Biagio	Parcheggio Largo Ariosto	1	2
11	San Biagio	Parcheggio scuola Via Veneto	1	2
12	Filo	Parcheggio scuola Via Oca Pisana	1	2
13	Filo	Parcheggio SP 10	1	2
14	Molino di Filo	Parcheggio Via Susine (c/o polo ceramico)	1	2
15	Longastrino	Piazza del Popolo	1	2
16	Anita	Piazza Caduti della Libertà	1	2
17	Campotto	Parcheggio Via Cardinala	1	2
18	Santa Maria Codifiume	Parcheggio Via dell'Artigianato	1	2
19	Bando	Parcheggio Parco Liberazione	1	2
20	Benvignante	Parcheggio Delizia	1	2
21	Traghetto	Parcheggio Strada Valletta	1	1
22	Argenta	Parcheggio Cappuccini	1	2
23	Boccaleone	Parcheggio Pozza Androna	1	1

E' fatta salva la possibilità per l'operatore di proporre diverse e/o ulteriori aree di localizzazione, che verranno comunque valutate dal Comune.

- in funzione del diverso tipo di servizio erogato tra quelli identificati dal D.Lgs. n.257/2016, ossia
 - punto di ricarica "a potenza standard" = punto di ricarica di potenza uguale o inferiore ai 22 kW e comunque non inferiore ai 3,7 kW
 - punto di ricarica "a potenza elevata" = punto di ricarica di potenza superiore ai 22 kW,

Ogni infrastruttura dovrà avere almeno due punti di ricarica, di cui uno di potenza almeno pari

a 22 kW.

2. Fatto salvo quanto sopra richiesto, il richiedente può proporre soluzioni alternative circa le caratteristiche delle infrastrutture di ricarica (numero punti e potenza di ricarica).

ART.2 ITER AUTORIZZATIVO

- 1. La domanda completa di tutti gli elaborati va trasmessa via pec all'indirizzo municipio@pec.comune.argenta.fe.it.
- 2. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 57 del D.I. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n.120, il Comune prevede l'esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale, così come previsto dall'Art. 55 "Esenzioni" del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Argenta.
- 3. La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà la durata di 10 anni e potrà successivamente essere prorogata con provvedimento espresso, per ulteriori 5 anni su specifica richiesta dell'operatore.
- Al termine della concessione, o in caso di mancata richiesta di proroga, o diniego da parte del Comune, l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine. La concessione potrà essere estesa per eventuali ulteriori impianti sul territorio comunale, aventi le medesime caratteristiche.
- 4. A seguito dell'approvazione dei progetti, prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare una polizza fidejussoria, del valore pari a € 3.000,00, per ogni infrastruttura di potenza standard e a € 5.000,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata, a garanzia di eventuali danni e ripristini.
- L'operatore dovrà inoltre stipulare un'adeguata polizza RC a copertura di eventuali incidenti e/o danni a persone, cose e animali.
- 5. A corredo della domanda di concessione, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione, come stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, da trasmettere, tramite PEC firmata digitalmente da tecnico abilitato, all'indirizzo municipio@pec.comune.argenta.fe.it:

A) DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO, contenente:

- la descrizione del progetto;
- il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- la scheda tecnica delle colonnine comprensiva dei dati dimensionali e di dettaglio;
- l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;
- piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste.

- B) PROGETTO TECNICO, PER OGNI INFRASTRUTTURA, comprensivo di:
- inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti:
- a) planimetria in scala adeguata, riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica che dimostri la rispondenza ai requisiti di cui al paragrafo 1) "Principi di localizzazione territoriale e valutazioni tecniche";
- b) planimetrie su diversa scala di approfondimento dell'area interessata dal progetto relative a: stato di fatto, stato di progetto ed eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costitutivo:
 - planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto;
 - planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di progetto;
 - planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
 - planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari costruttivi/installativi;
- documentazione fotografica ante operam e foto inserimenti a colori, illustranti la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante, riprese da diverse angolazioni, datate e firmate.
- segnaletica orizzontale e verticale, effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della strada;
- cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e degli stalli di sosta riservati alla ricarica.
- **C)** RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA, che deve contenere almeno:
- le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita.
- I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.
- **D)** COPIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA O DI MODIFICA DELLA CONNESSIONE ESISTENTE, completa di:
- schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica del contesto proposto.
- E) PIANO TARIFFARIO COMPLETO DI TUTTE LE TARIFFE RIVOLTE ALL'UTENZA:
- dettagliata relazione completa di tutte le tariffe rivolte all'utenza, con metodo di pagamento.

ART.3 CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

- 1. In coerenza con quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico possono essere di potenza standard, cioè compresa tra i 3,7 kw e i 22 kW, oppure di potenza elevata, cioè oltre i 22 kW.
- 2. Al fine di garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica con i diversi standard attualmente in uso dalle case automobilistiche, le colonnine, secondo la distinzione di cui sopra, dovranno rispettare le sequenti caratteristiche in termini di dotazioni minime richieste:
 - Punti di ricarica a potenza standard (tra 3,7 e 22 kW): almeno n. 2 prese fisse o connettori per veicoli "tipo 2", con possibilità di inserire in aggiunta n. 2 prese "tipo 3A";
 - Punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW): connettori del sistema di ricarica combinato tipo "Combo 2" (standard Europeo), CHAdeMO, con possibilità di inserire in aggiunta prese fisse/connettori "tipo 2" (le tipologie Combo 2 e CHAdeMO devono essere presenti sulla singola colonnina) e con possibilità di inserire in aggiunta n. 2 prese "tipo 3A";

Si richiama l'obbligo specificato al Art.1 "Principi di localizzazione territoriale e valutazioni tecniche" in merito alla dotazione minima obbligatoria per le colonnine di ricarica previste.

- 3. Oltre a tali disposizioni sulla dotazione minima necessaria e obbligatoria per le colonnine, la struttura di ricarica da installarsi deve rispondere alle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti sulla materia e deve rispettare le sequenti caratteristiche:
- Soprasuolo: una colonnina di ricarica avente un basamento che possieda una superficie che non superi 1,00 mq, collegata a una superficie pari ad almeno 25 mq e almeno due stalli di sosta per autoveicoli ad essa dedicati (ciascuno aventi dimensioni pari a 5 metri in lunghezza e almeno 2,5 metri in larghezza) finalizzati alla sola sosta per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- Sottosuolo: una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo definite dagli uffici competenti ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).
- 4. Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza con il ciglio del marciapiede non inferiore a 50 cm ed in modo tale da non limitare la sicurezza dei pedoni.

Per i punti di ricarica dotati di connettori, è da privilegiarsi, ove le caratteristiche e le dimensioni della strada lo consentano, l'installazione con stalli di ricarica a pettine.

5. La pubblicità e/o la "brandizzazione" sulle strutture soggette al presente disciplinare è eventualmente consentita solo previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico laddove superasse i 30 cmq (centimetri quadrati) al di sotto dei quali non è prevista richiesta autorizzativa.

ART.4 MODALITA' D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

- 1. L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.
- 2. I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:
 - in linea con la Direttiva 2014/94/EU, i gestori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;
 - i gestori si impegnano inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;
 - metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in

aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti.

3. Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche.

Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i principi tra fornitore del servizio e il cliente, previa comunicazione e avallo del Comune.

- 4. I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione semestralmente o su richiesta del Comune.
- 5. Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico per le quali dovrà essere garantito il servizio di ricarica per tutto il periodo di apertura della specifica località.
- 6. Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore.

Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di Argenta.

- 7. Dovrà essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo, compresa anche l'eventuale sostituzione della colonnina al fine di garantire la continuità del servizio.
- 8. Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungata oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti.
- 9. Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

ART.5 ULTERIORI CONDIZIONI

- 1. Nel caso di subentro, se non vengono modificati gli spazi o le aree dell'occupazione, è richiesta un' autodichiarazione attestante che l'occupazione è identica alla preesistente già autorizzata.
- 2. L'offerente si impegna a provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, mantenendo indenne il Comune concedente da ogni eventuale profilo di responsabilità derivante dall'installazione della struttura, dalla sua messa in esercizio, dalla sua gestione e successiva dismissione.

- 3. Le spese di realizzazione, gestione, comprese quelle dell'allaccio e della fornitura dell'energia elettrica da parte del produttore, e manutenzione dell'impianto, saranno interamente a carico del richiedente, il quale incasserà i proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, cioè dal servizio di ricarica offerto agli utenti, senza corrispettivo alcuno per il Comune.
- 4. È inoltre fatto obbligo al titolare, pena la revoca della concessione di:
 - osservare disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e le condizioni contenute nell'atto concessorio;
 - fornire l'evidenza all'Ufficio Tecnico dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
 - mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
 - mantenere funzionante e sicura l'area di ricarica

E' inoltre motivo di revoca della concessione:

- la violazione delle norme di legge o regolamenti, o delle condizioni, modalità, obblighi previsti dal presente regolamento e dal provvedimento di concessione;
- l'uso improprio della struttura, ivi compresa la sub-concessione, o l'esercizio di attività in contrasto con le norme vigenti;
- il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione;

In caso di revoca della concessione l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine.

5. Per quanto non disposto dalla presente disciplina, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

ALLEGATO A

ID	Frazione	Ubicazione	EVC MINIME DA INSTALLARE	EVC MASSIME DA INSTALLARE
1	San Nicolò	Piazza dell'Abbazia	1	2
2	Ospital Monacale	Piazza Baldissera	1	2
3	Consandolo	Parcheggio Parco Eleonora (Pala Salvatori)	1	2
4	Argenta	Parcheggio Piazza Marconi	1	2
5	Argenta	Parcheggio Prix	1	2
6	Argenta	Parcheggio Don Minzoni	1	2
7	Argenta	Parcheggio ospedale	1	2
8	Argenta	Parcheggio zona artigianale (Palageskino)	1	2
9	Argenta	Parcheggio Via De Chirico	1	2
10	San Biagio	Parcheggio Largo Ariosto	1	2
11	San Biagio	Parcheggio scuola Via Veneto	1	2
12	Filo	Parcheggio scuola Via Oca Pisana	1	2
13	Filo	Parcheggio SP 10	1	2
14	Molino di Filo	Parcheggio Via Susine (c/o polo ceramico)	1	2
15	Longastrino	Piazza del Popolo	1	2
16	Anita	Piazza Caduti della Libertà	1	2
17	Campotto	Parcheggio Via Cardinala	1	2
18	Santa Maria Codifiume	Parcheggio Via dell'Artigianato	1	2
19	Bando	Parcheggio Parco Liberazione	1	2
20	Benvignante	Parcheggio Delizia	1	2
21	Traghetto	Parcheggio Strada Valletta	1	1
22	Argenta	Parcheggio Cappuccini	1	2
23	Boccaleone	Parcheggio Pozza Androna	1	1

Mappa al seguente link
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PG1alvCZ3rxqYVQp-Akyr4gnkP5zFbs&usp=sharing